

ACCORDO DI COLLABORAZIONE

TRA

Finlombarda S.p.A. con sede in Via T. Taramelli, 12 – 20124 Milano, codice fiscale e partita IVA n. 01445100157, iscritta all'albo unico di cui all'art. 106 del d. lgs. n. 385/1993 (TUB), rappresentata dall'avv. Michele Vietti, in qualità di Presidente (di seguito, la "Società");

E

l'Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili sede di Milano (di seguito denominato "ODCEC Milano") – codice fiscale e partita IVA n° 06033990968, con sede e domicilio fiscale in Milano, Via Pattari, 6 rappresentato dal dott.ssa Marcella Caradonna, nella sua qualità di Presidente dell'ODCEC MILANO, elettivamente domiciliata per la carica nella medesima sede

(di seguito ODCEC Milano e la Società e congiuntamente le "Parti" e singolarmente la "Parte")

PREMESSO CHE

1. I riflessi economici innescati dall'emergenza sanitaria da Covid-19 su imprese, professionisti, lavoratori sono preoccupanti. L'attività economica si è fortemente indebolita nel 2020 e le previsioni per il 2021 non sono rosee. Infatti, secondo le stime più recenti, le conseguenze negative della pandemia in Italia si saranno solo parzialmente compensati nel biennio 2021-2022. In Lombardia, per il 2021 si attende una ripresa del 3,9% ma comunque insufficiente per tornare ai livelli pre-Covid.
2. La Società, nell'assolvimento del proprio compito istituzionale di concorrere allo sviluppo economico, imprenditoriale e sociale della Lombardia, ha attivato interventi senza precedenti per fronteggiare l'emergenza da Covid-19, stanziando oltre 1,2 miliardi di euro di risorse proprie attraverso i prodotti finanziari delle aree "Prodotti Agevolati" e "Corporate Banking" per la ripresa del tessuto produttivo lombardo.
3. La professione del Commercialista si è progressivamente evoluta nelle funzioni con un costante ampliamento delle competenze e delle forme di consulenza, che spaziano da interventi di carattere giuridico a quelli di carattere economico, fiscale e aziendale, operando nei confronti delle imprese quale referente fondamentale in tutte le fasi della vita di un'azienda.
4. Il Commercialista interviene anche in operazioni di finanza straordinaria fornendo assistenza in materia contrattuale, nelle transizioni e arbitrati, ovvero nelle attività di consulenza gestionale in caso di risanamento aziendale.
5. L'ODCEC Milano svolge attività di monitoraggio dei bandi pubblici regionali, nazionali ed europei attraverso la Commissione Finanziamenti e Bandi, dandone tempestiva pubblicazione sul sito dell'ODCEC di Milano in una sezione dedicata.
6. Le Parti, nell'assolvimento dei propri compiti istituzionali, condividono il comune intento di contribuire fattivamente allo sviluppo economico e alla ripresa produttiva.

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO LE PARTI, COME SOPRA RAPPRESENTATE, CONVENGONO

QUANTO SEGUE

ART. 1 – FINALITÀ DELL'ACCORDO

Le Parti con il presente Accordo di collaborazione (di seguito 'Accordo'), tenuto conto dei comuni obiettivi e nel rispetto dei limiti posti dalla normativa applicabile, dalle politiche aziendali e dalle disposizioni statutarie e istituzionali di ciascuna Parte, si dichiarano disponibili ad avviare una collaborazione volta a mettere a fattor comune le competenze, conoscenze ed esperienze di ciascuna Parte a beneficio del sistema imprenditoriale lombardo e a diffondere un'adeguata conoscenza delle iniziative di sostegno finanziario gestite dalla finanziaria regionale attraverso i canali di comunicazione attivi presso l'Ordine.

ART. 2 – OGGETTO DEL CONTRATTO

Per il perseguimento delle finalità di cui al presente Accordo, le iniziative potranno eventualmente essere realizzate - a mero titolo esemplificativo e non esaustivo – attraverso:

- a. la diffusione di materiale informativo messo a disposizione in digitale dalla Società sui prodotti finanziari in gestione durante eventi formativi organizzati dall'ODCEC Milano e rivolti ai propri iscritti anche in ottemperanza all'obbligo di formazione professionale continua e/o promossi sui canali di comunicazione dell'Ordine;
- b. la pubblicazione delle nuove opportunità di finanziamento offerte dalle iniziative della Società nella sezione Finanziamenti e Bandi del sito dell'ODCEC Milano;
- c. l'organizzazione di incontri periodici formativi e/o informativi rivolti agli iscritti all'ODCEC Milano con cadenza almeno trimestrale sul panel dei prodotti finanziari o su singole iniziative specifiche gestite dalla Società che prevedano la partecipazione di un relatore della stessa;
- d. l'organizzazione di incontri periodici informativi di presentazione delle iniziative gestite dalla Società alle Commissioni la cui area tematica è in target con le iniziative stesse;
- e. l'attivazione dell'e-mail "infoodcecmi@finlombarda.it" per la canalizzazione di quesiti relativi agli aspetti tecnici sulle iniziative gestite dalla Società e delle esigenze di informazione che dovessero emergere nello svolgimento dell'attività professionale da parte degli iscritti all'ODCEC Milano.

ART. 3 – DECORRENZA E DURATA

Il presente accordo avrà la durata di 12 (dodici) mesi dalla data della sua sottoscrizione con possibilità di rinnovo per ulteriori 12 (dodici) mesi da comunicarsi per iscritto tra le Parti 1 (un) mese prima della scadenza.

Ciascuna Parte potrà risolvere il presente Protocollo in qualsiasi momento, senza alcun obbligo di risarcimento o indennizzo a qualsiasi titolo e di qualsiasi natura (ivi inclusi danni, costi od oneri), mediante comunicazione scritta all'altra Parte con un preavviso di 30 giorni.

ART. 4 – CONFIDENZIALITÀ E PRIVACY

Le Parti si impegnano reciprocamente a osservare la massima riservatezza e a non divulgare, né utilizzare per scopi diversi, a terzi le informazioni e i documenti ricevuti per il perseguimento delle finalità previste nel presente Accordo salvo reciproco accordo ed unicamente nei limiti necessari per lo svolgimento delle attività sopra richiamate.

Non sono comunque considerate informazioni riservate i dati, le informazioni, gli atti o documenti che (i) sono o divengono di pubblico dominio per cause o ragioni che non costituiscono inadempimento del presente articolo; (ii) siano già a disposizione di una Parte ricevente prima della data in cui le stesse siano fornite dalla Parte divulgante o (iii) in ogni caso non sia state ottenute a seguito di un inadempimento della Parte ricevente al presente Accordo.

Le Parti si riservano il diritto di poter utilizzare successivamente e previo accordo, anche con riferimento alle relative modalità, i risultati prodotti dalla attuazione del presente Accordo per finalità a carattere informativo e divulgativo (a titolo di esempio articoli, comunicazioni sui media, pubblicazioni, convegni).

Le Parti provvedono al trattamento dei dati personali relativi al presente Protocollo in conformità al Regolamento UE n. 679/2016, al D.lgs. n. 196/2003 e al D.lgs. n. 101/2018, nonché ai provvedimenti dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Con successivi accordi, le Parti determineranno le rispettive responsabilità in merito ai trattamenti dei dati personali che dovessero derivare dall'attuazione del presente Protocollo.

ART. 5 – PUBBLICITÀ

Le Parti potranno eventualmente dare diffusione dell'Accordo e delle sue risultanze secondo modalità da concordarsi previamente di volta in volta.

La stipula del presente Accordo, i dati rilevanti e gli eventuali risultati delle attività svolte potranno essere diffusi sui rispettivi siti internet, oppure mediante apposite azioni di comunicazione secondo modalità previamente da concordarsi tra le Parti.

ART. 6 – REFERENTI DELL'ACCORDO

La Società indica quali referenti operativi del presente accordo di collaborazione la dr.ssa Francesca Esposito, Responsabile Comunicazione e Media relations, e il dr. Paolo Lamperti, staff del Direttore Generale. L'ODCEC Milano indica quali referenti del presente accordo di collaborazione il dr. Antonio Canu, Consigliere delegato, e la dr.ssa Deborah Graziano, Presidente della Commissione Finanziamenti e Bandi.

I referenti indicati hanno il compito di monitorare l'andamento delle attività e di valutare i risultati della collaborazione prima della scadenza.

ART. 7 – ONERI

Il presente accordo non comporta alcun onere finanziario di una Parte nei confronti dell'altra.

ART. 8 – COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni ai sensi del presente Accordo saranno effettuate per iscritto e verranno considerate validamente effettuate se inviate a mezzo posta o e-mail o PEC, ai seguenti indirizzi:

Per Finlombarda:

Via T. Taramelli, 12
20124 Milano
pec: finlombarda@pec.regione.lombardia.it

Per ODCEC Milano:

Via Pattari, 6
20122 Milano
c.a. dott.ssa Marcella Caradonna – Presidente ODCEC Milano
pec: pec.segreteria@pec.odcec.mi.it

ART. 9 – LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

L'applicazione ed interpretazione del presente Accordo e le relazioni tra le Parti sono regolati dal diritto italiano. Le Parti concordano di sottoporre qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra le stesse in

relazione o in dipendenza del presente Accordo in via esclusiva al Foro di Milano, ferme le competenze inderogabilmente stabilite dal codice di rito.

Letto, confermato e sottoscritto
Milano, 05 luglio 2022

Il Presidente dell'ODCEC Milano
Marcella Caradonna

Il Presidente di Finlombarda
Michele Vietti

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445,
del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate*